

Decreto Aste immobiliari nel mirino della Privacy Stop alla pubblicazione dei nomi dei debitori

■■■ Tutela per i nomi dei debitori negli atti delle vendite giudiziarie e nelle aste on line. Gli uffici giudiziari delegati alle operazioni di vendita di immobili messi all'asta non devono indicare negli atti pubblicati, anche on line, il nominativo del debitore e ogni altro dato personale che possa identificarlo direttamente. È quanto stabilito dal Garante della privacy in un provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 febbraio. Il quadro normativo dalle modifiche introdotte dal Codice privacy alla recente riformulazione integrale del

Codice di procedura civile mette in luce l'attenzione posta dal legislatore nel bilanciare le esigenze di pubblicità degli atti e i diritti delle persone sottoposte al processo esecutivo: da un lato, con l'omissione del nominativo si tutela il diritto dei debitori sottoposti alla vendita dei beni a non subire una ingiustificata divulgazione di dati personali che li riguardano; dall'altro, la possibilità di conoscere le generalità del debitore attraverso gli uffici giudiziari, consente a chi sia interessato all'acquisto, la valutazione del bene da espropriare.

